

3. di dare atto che lo spazio finanziario in termini di competenza eurocompatibile è assicurato mediante corrispondente riduzione della "competenza eurocompatibile" relativa al cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dalla Ue nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013, per un importo complessivo di € 8.000.000,00;
 4. di autorizzare, altresì, ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2014, l'impegno di spesa sul Cap. 1150800 della somma complessiva di € 15.000.000,00 in favore di AGEA, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione per il P.S.R. Puglia 2007 - 2013;
 5. dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2014, n. 2601

Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Puglia-Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) finalizzata all'esecuzione delle attività inerenti l'eradicazione e il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa*.

L'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue.

A seguito del ritrovamento della *Xylella fastidiosa* nella provincia di Lecce ad ottobre 2013, la Regione Puglia in applicazione della normativa su menzionata ha disposto con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (pubblicata sul BURP n. 153 del 22/11/2013), speci-

fiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, prevedendo tra l'altro l'abbattimento delle piante infette previo monitoraggio del territorio, prelievo di materiale vegetale e analisi di laboratorio.

Con DGR 580/2014 è stata individuata l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia, per l'attuazione delle operazioni di eradicazione dei focolai individuati ad aprile 2014 in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea, in quanto in possesso di idonee risorse umane e strumentali che possono garantire la tempestività e la corretta esecuzione delle operazioni.

Con DGR 1842 del 05/09/2014, vista l'evoluzione della malattia e la sua diffusione in aree più ampie, è stato richiesto lo stato di emergenza fitosanitaria straordinaria e sono state individuate specifiche misure da porre in essere per l'eradicazione e il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa*.

La Commissione Europea- DG SANCO ha disposto con la Decisione di esecuzione n. 2014/497/UE, le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, che è stata successivamente recepita a livello nazionale con DM 2777/2014 del MIPAAF.

In particolare, il DM 2777 del 26/09/2014 prevede all'art. 4 comma 6 che "*I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato, di agenzie regionali strumentali o di altri enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti*".

L'Osservatorio fitosanitario deve assicurare la piena attuazione delle misure disposte dai precitati atti e, pertanto, tenuto conto di quanto stabilito dal D.M. 2777/2014 in merito al coinvolgimento di altri soggetti per affrontare l'emergenza si ritiene che, in continuità con disposto precedentemente dalla DGR 580/2014, l'esecuzione delle azioni per l'eradicazione e il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa* possano essere effettuate dall'ARIF, che dispone di idonee risorse umane e strumentali atte a gestire l'esecuzione delle azioni con la massima celerità ed efficienza.

Accertata la disponibilità dell'ARIF ad eseguire, su indicazione dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario, le operazioni necessarie per l'applicazione delle

misure disposte dai precitati atti e riportate dettagliatamente nel "Piano esecutivo di intervento per il controllo di *Xylella fastidiosa*".

Per quanto innanzi esposto si propone:

- di autorizzare l'ARIF ad effettuare, su indicazione dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario, le operazioni necessarie per l'attuazione delle misure disposte dai precitati atti come riportate dettagliatamente nella Convenzione;
- di trasferire all'ARIF le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle azioni su conto corrente dedicato e vincolato all'emergenza fitosanitaria di *Xylella fastidiosa*;
- di stabilire che la movimentazione delle risorse accreditate sul predetto conto corrente sarà effettuata esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario;
- di approvare specifico schema di Convenzione tra la Regione Puglia-Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della Convenzione con l'ARIF.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.

Il capitolo di spesa del bilancio regionale interessato per l'attuazione della convenzione allegata al presente provvedimento è il 111034 nell'U.P.B. 1.1.4. L'impegno di spesa pari a € 4.500.000,00 e la liquidazione saranno effettuati con successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Agricoltura nel rispetto dei vincoli dettati dal "Patto di stabilità" interno, così come definito ai sensi delle Deliberazioni della G.R. n. 1808 del 06/08/2014 e n. 2354 del 11/11/2014.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettera a), della L. R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario, dal Dirigente del Servizio Agricoltura e dal Direttore di Area,

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riferito in narrativa dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende integralmente richiamato;
- di autorizzare l'ARIF ad effettuare, su indicazione dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario, le operazioni necessarie per l'applicazione delle misure disposte dai precitati atti e riportate dettagliatamente nel "Piano esecutivo di intervento per il controllo di *Xylella fastidiosa*";
- di trasferire all'ARIF le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle azioni su conto corrente dedicato e vincolato all'emergenza fitosanitaria di *Xylella fastidiosa*;
- di stabilire che la movimentazione delle risorse accreditate sul predetto conto corrente sarà effettuata esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario;
- di approvare specifica convenzione tra la Regione Puglia-Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della Convenzione con l'ARIF;
- di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE

tra

La **Regione Puglia**- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente del Servizio Agricoltura, dott. Giuseppe D'Onghia, nato a Noci il 03/12/1953, domiciliato per la carica presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari.

E

L'**Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali** di seguito "ARIF", Ente strumentale della Regione Puglia, nella persona del delegato alla firma del presente atto Direttore Generale avv. Giuseppe Maria Taurino, nato a Lecce il 06/08/1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARIF, in viale Corigliano n. 1, Bari.

Premesso che:

Il Decreto Legislativo n° 214 del 19/08/05, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali (Ufficio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia), devono espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale. Nello specifico, l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario in attuazione del suddetto Decreto Legislativo e della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1119 del 17/05/1993 è tenuto:

- alla vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, in particolare attraverso il monitoraggio sul territorio degli organismi nocivi da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria;
- allo studio delle malattie delle principali colture nell'ambito regionale e alla definizione e divulgazione di metodi di controllo, secondo criteri di difesa ecosostenibile e biologica;
- al controllo dei vegetali e prodotti vegetali, in particolare del materiale di propagazione vegetale, nelle fasi di produzione e commercializzazione, anche attraverso la registrazione degli operatori sul registro ufficiale dei produttori e accreditamento dei fornitori.

A seguito del ritrovamento della *Xylella fastidiosa* nella provincia di Lecce ad ottobre 2013, la Regione Puglia in applicazione della normativa su menzionata ha disposto con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (pubblicata sul BURP n. 153 del 22/11/2013), specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, prevedendo tra l'altro l'abbattimento delle piante infette previo monitoraggio del territorio, prelievo di materiale vegetale e analisi di laboratorio.

Con DGR 580/2014 è stata individuata l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito ARIF) - Ente strumentale della Regione Puglia, per l'attuazione delle operazioni di eradicazione dei focolai individuati ad aprile 2014 in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea, in quanto in possesso di idonee risorse umane e strumentali che possono garantire la tempestività e la corretta esecuzione delle operazioni.

Con DGR 1842 del 05/09/2014, vista l'evoluzione della malattia e la sua diffusione in aree più ampie, è stato richiesto lo stato di emergenza fitosanitaria straordinaria e sono state individuate specifiche misure da porre in essere per l'eradicazione e il contenimento delle infezioni di *Xylella fastidiosa*.

La Commissione Europea- DG SANCO ha disposto con la Decisione di esecuzione n. 2014/497/UE, le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, che è stata successivamente recepita a livello nazionale con DM 2777/2014 del MIPAAF.

In particolare, il DM 2777 del 26/09/2014 prevede all'art. 4 comma 6 che *"I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato, di agenzie regionali strumentali o di altri enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti"*.

Considerato che:

- la Regione Puglia, attraverso il proprio Servizio Fitosanitario, deve contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sul territorio regionale in ottemperanza al d.lgs. 214/05 e s.m.i. alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2014/497/UE, al DM 2777/2014 e ad altre eventuali disposizioni che potranno essere emanate in futuro;
- L'ARIF dispone di risorse umane e strumentali proprie atte a garantire l'esecuzione degli interventi previsti dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2014/497/UE, dal DM 2777/2014, dalla DGR 1842/2014 e dal "Piano esecutivo di intervento per il controllo di *Xylella fastidiosa*" e, ove necessario, può far ricorso anche a soggetti esterni da individuare con procedure ad evidenza pubblica.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Obiettivo)

La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Regione Puglia e l'ARIF, finalizzato all'esecuzione di alcune delle misure disposte dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2014/497/UE, dal D.M. 16859/2014, dal D.M. 2777/2014 e dalla D.G.R. 1842/2014 e dal "Piano esecutivo di intervento per il controllo di *Xylella fastidiosa*".

Art. 3

(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione sono principalmente le seguenti attività:

- lotta ai vettori mediante trattamenti insetticidi e controllo agronomico delle erbe spontanee nelle aree delimitate, nel cordone fitosanitario e ove ritenuto necessario dall'Osservatorio fitosanitario;
- estirpazione e trinciatura delle piante infette su disposizione dell'Osservatorio Fitosanitario;
- estirpazione e trinciatura delle piante ospiti non produttive presenti in aree stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree a verde pubblico.
- attuazione di un piano di comunicazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- liquidazione su espressa indicazione dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario di corrispettivi o indennizzi ad altri soggetti interessati all'emergenza fitosanitaria (agricoltori, vivaisti, istituzioni scientifiche, ecc.).

Per tutte le attività oggetto della presente convenzione il Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario dovrà predisporre le disposizioni attuative necessarie.

Art. 4 **(Procedure e competenze)**

L'ARIF deve indicare all'Ufficio Osservatorio per ciascuna attività di cui all'art. 3, il nominativo del referente avente professionalità tecnico agricola (agronomo, perito agrario, ecc.) con il quale relazionarsi.

Per alcune attività di cui all'art. 3 viene di seguito definita la procedura attuativa con il riparto delle competenze:

1 Lotta ai vettori con trattamenti insetticidi e controllo agronomico delle erbe spontanee nelle aree delimitate

L'Ufficio Osservatorio fitosanitario deve :

- comunicare le zone nelle quali devono essere attuate le misure di lotta e di controllo;
- comunicare, a scadenza periodica, il calendario di massima dei trattamenti insetticidi da effettuare e degli interventi agronomici di controllo delle erbe spontanee sulla base del "Piano esecutivo di intervento per il controllo di *Xylella fastidiosa*";
- indicare i principi attivi dei prodotti fitosanitari che devono essere utilizzati per la lotta ai vettori;
- vigilare e controllare sulla corretta esecuzione degli interventi .

l'ARIF deve:

- attuare le azioni suddette nel periodo indicato dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario utilizzando risorse umane e strumentali proprie
- effettuare gli interventi in modo corretto e con personale esperto;
- comunicare preventivamente con scadenze prefissate il calendario esecutivo e le zone da sottoporre a trattamento insetticida o intervento agronomico;
- acquistare i prodotti fitosanitari indicati dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario esclusivamente presso rivenditori autorizzati;
- utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti personale munito di patentino per l'uso dei fitofarmaci;
- adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la massima sicurezza per la salute pubblica, per le produzioni in fase di maturazione e/o raccolta presenti nei campi sottoposti a trattamento o nei campi adiacenti e per l'operatore che effettua gli interventi;
- garantire un'azione capillare di informazione sui trattamenti da effettuare e del periodo di attuazione mediante affissione di idonei avvisi in: albi comunali, cooperative agricole, organizzazioni di produttori, associazioni di categoria, rivendite agricole, ecc. e in prossimità delle zone interessate dai trattamenti;
- apporre adeguata cartellonistica per indicare le zone che sono state oggetto di trattamenti fitosanitari.

2 Estirpazione e trinciatura delle piante infette

L'Ufficio Osservatorio fitosanitario deve :

- comunicare le piante infette da estirpare, fornendo tutte le informazioni per la corretta individuazione delle stesse;
- indicare le modalità di esecuzione degli interventi di estirpazione e trinciatura;

- assicurare la presenza durante le operazioni di Ispettori/agenti fitosanitari ovvero del Corpo Forestale dello Stato.

L'ARIF deve effettuare le operazioni di:

- abbattimento ed estirpazione delle piante infette indicate dall'Osservatorio, con mezzi meccanici;
- taglio della chioma e distruzione delle foglie e dei piccoli rami con bruciatura o trinciatura in loco;
- taglio del tronco dell'albero a livello del colletto ed estirpazione dell'apparato radicale;
- attuare le azioni suddette nel periodo indicato dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario utilizzando risorse umane e strumentali proprie

L'ARIF non potrà procedere all'abbattimento di piante su istanza di privati, senza l'autorizzazione dell'Osservatorio.

3 Estirpazione e trinciatura delle piante ospiti non produttive presenti in aree stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree a verde pubblico.

L'Ufficio Osservatorio fitosanitario deve:

- comunicare le aree in cui effettuare le operazioni di estirpazione e trinciatura;
- comunicare le specie delle piante ospiti non produttive da estirpare;
- indicare le modalità di esecuzione degli interventi di estirpazione e trinciatura;
- assicurare la presenza durante le operazioni di Ispettori/agenti fitosanitari ovvero del Corpo Forestale dello Stato.

L'ARIF deve effettuare le operazioni di:

- abbattimento ed estirpazione delle piante infette con mezzi meccanici;
- taglio della chioma, del tronco ed estirpazione dell'apparato radicale;
- trinciatura in loco e smaltimento del materiale cippato e/o trinciato secondo la normativa vigente;
- attuare le azioni suddette utilizzando risorse umane e strumentali proprie porre in essere adeguata segnaletica delle operazioni in corso con riferimento alle specifiche norme finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e stradale;
- acquisire preliminarmente alle operazioni, le previste autorizzazioni/nulla osta, da parte dei soggetti competenti.

In misura residuale, per le azioni che per comprovata mancanza o insufficienza di risorse proprie è consentito il ricorso all'affidamento mediante idonee procedure ad evidenza pubblica, curandone le relative procedure di cui al d.lgs. 163/2006 e la direzione dell'esecuzione del contratto.

Le procedure indicate nei precedenti punti 1), 2), 3), possono essere oggetto di modifica in corso di attuazione della convenzione, sulla base di necessità oggettive al momento non individuabili.

Tali modifiche devono essere concordate e accettate dalle parti e costituire appendice alla presente convenzione.

La Regione con riferimento all'emergenza fitosanitaria, nel corso dell'attuazione della presente convenzione e in aggiunta alle attività di cui sopra, potrà individuarne ulteriori da attuare tramite l'ARIF.

La Regione non risponde civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a cose e persone durante l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.

In ogni caso, è comunque esclusa la responsabilità della Regione Puglia per ogni eventuale impegno assunto dal ARIF nei confronti di terzi.

Art. 5

(Oneri finanziari correlati alla convenzione)

Per il raggiungimento dell'obiettivo della presente convenzione, la Regione, in aggiunta alle risorse di cui al D.M. 16859/2014, impegnerà a favore dell'ARIF risorse finanziarie pari a € 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00) disponibili sul capitolo del Bilancio regionale n. 111034, U.P.B. 1.1.4..

Tali risorse, nel rispetto del "Patto di stabilità interno per l'anno 2014", devono essere trasferite su conto corrente dedicato aperto dall'ARIF, vincolato all'emergenza fitosanitaria di *Xylella fastidiosa* la cui movimentazione sarà effettuata esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

Gli eventuali interessi che matureranno sulle somme trasferite devono essere accreditate sullo stesso conto e saranno utilizzate per le attività connesse all'emergenza della *X. fastidiosa*.

Eventuali somme residue alla data di conclusione del presente convenzione devono essere restituite alla Regione.

I costi per le operazioni effettuate direttamente dall'ARIF devono essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ARIF, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività precitate.

La Regione, a seguito di monitoraggio delle risorse finanziarie già utilizzate per l'attuazione della presente convenzione e con riferimento ad altre azioni da attivare per l'emergenza fitosanitaria, potrà destinare parte delle risorse trasferite ad altre azioni .

Art. 6

(Modalità di accreditamento, utilizzazione delle risorse e rendicontazione)

Le risorse di cui al DM 16859/2014 saranno accreditate direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sul conto corrente dedicato aperto dall'ARIF.

Le risorse di cui al capitolo del bilancio regionale 111034 – U.P.B. 1.1.4 saranno accreditate dalla Regione sul medesimo conto corrente dedicato aperto dall'ARIF.

La movimentazione delle risorse accreditate sul conto corrente dedicato e vincolato all'emergenza fitosanitaria di *Xylella fastidiosa* sarà effettuata esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario.

Si riportano di seguito i costi unitari di alcuni interventi che saranno attuati direttamente dall'ARIF e che devono essere di riferimento nella rendicontazione analitica delle spese:

INTERVENTO	Costo unitario €
Trattamento insetticida	50,00/ha
Controllo erbe spontanee	60,00/ha
Estirpazione intera pianta infetta con trinciatura della chioma	70,00/pianta

I costi indicati in tabella sono comprensivi di personale, macchine (noleggio, carburante, manutenzione ordinaria) attrezzature, materiale consumabile, articoli per la protezione del personale e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività e rappresentano la base d'asta soggetto a ribasso in caso di affidamento all'esterno.

Trimestralmente L'ARIF presenterà all'Ufficio Osservatorio Fitosanitario una relazione sullo stato di attuazione della Convenzione con l'indicazione analitica delle azioni espletate e delle relative spese sostenute.

Art. 7
(Durata)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016, salvo proroga da concordare con la Regione.

Art. 8
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

La presente convenzione garantisce il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, ____/____/2014

Regione Puglia –
Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia

ARIF
Dott. Giuseppe Maria Taurino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2014, n. 2602

Approvazione degli schemi di convenzione tra la Regione Puglia e il CRSFA "Basile Caramia" e il DISSPA, per l'attività di "Certificazione del materiale di propagazione vegetale".

L'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n° 214 del 19/08/05, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali (Ufficio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia), devono espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale. In particolare, l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario in attuazione del suddetto Decreto Legislativo e in ossequio alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1119 del 17/05/1993 è tenuto al controllo dei vegetali e prodotti vegetali, in particolare del materiale di propagazione vegetale, nelle fasi di produzione e commercializzazione, anche attraverso la registrazione degli operatori (registro ufficiale dei produttori e accreditamento dei fornitori), nonché alla qualificazione del materiale vivaistico attraverso la certificazione.

In particolare l'attività di "Certificazione del materiale di propagazione vegetale" comprende:

- la gestione del Centro Regionale di Conservazione per la pre- moltiplicazione dei materiali di propagazione vegetale (CRCP) per agrumi, drupacee, olivo e vite, ubicato presso Università degli Studi di Bari Azienda Didattico-Sperimentale "P. Martucci" di Valenzano (BA) e l'esecuzione dei saggi di conferma del Virus della Tristezza degli agrumi (CTV);
- la gestione del Centro di Pre-moltiplicazione regionale dei materiali di propagazione vegetale per agrumi, drupacee, olivo e vite, ubicato presso il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia".

Le attività descritte sono state svolte, nell'ambito di specifiche convenzioni, dai seguenti Enti delegati dalla Regione Puglia:

- Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Università degli Studi di Bari (ex Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata e di seguito indicato DISSPA), in quanto:
 - delegato dalla Regione Puglia con DGR n° 2514/91 ad attuare le attività relative al Centro di Conservazione per la Pre- moltiplicazione dei materiali di propagazione vegetale per tali colture;
 - riconosciuto a livello nazionale dal MiPAAF, con D.M. 07/09/2005, come Centro di Conservazione per la Pre-moltiplicazione dei materiali di propagazione vegetale;
 - riconosciuto a livello nazionale dal MiPAAF quale laboratorio ufficiale per le analisi di conferma al CTV.
- Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo (di seguito indicato CRSFA), in quanto:
 - delegato dalla Regione Puglia con DGR n° 1119/93 ad attuare le attività di Pre-moltiplicazione dei materiali di propagazione vegetale per tali colture;
 - riconosciuto a livello nazionale dal MiPAAF con D.M. 07/09/2005 come Centro di Premoltiplicazione dei materiali di propagazione vegetale.

Considerato che si ritiene necessario per la prosecuzione delle predette attività, confermare la collaborazione tra la Regione Puglia e gli Enti delegati DISSPA e CRSFA, per le attività di "Certificazione del materiale di propagazione vegetale", attraverso la stipula di apposite convenzioni i cui schemi (Allegati A e B) fanno parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di confermare l'affidamento delle attività del Centro di Conservazione per la Pre-moltiplicazione dei materiali di propagazione vegetale e delle analisi di conferma del Virus della Tristezza degli agrumi (CTV) al DISSPA -Università degli Studi di Bari;
- di confermare l'affidamento delle attività del Centro di Pre-moltiplicazione regionale del materiale di propagazione vegetale al CRSFA "Basile Caramia" di Locorotondo;